

DDL Bilancio 2020: fuori sconto in fattura e cessione del credito per il Bonus Edilizia

11 Dicembre 2019

Abrogazione dello sconto sul corrispettivo in fattura ed **eliminazione** della **cessione del credito per i beneficiari** della **detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie in caso di interventi finalizzati di risparmio energetico**.

Queste le due modifiche apportate al Disegno di Legge di Bilancio 2020 (DDL 1586/S) dalla Commissione Bilancio del Senato con l'approvazione di un emendamento volto a modificare l'art. 10 del DL 34/2019^[1] (cd. *Decreto Crescita*) mediante l'abrogazione dei relativi commi 1, 2, 3 e 3-ter.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni che hanno introdotto:

- la possibilità, sia per i lavori di risparmio energetico che per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all'*Ecobonus* e al *Sismabonus*^[2], di **fruire**, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, **di uno sconto corrispondente all'importo detraibile anticipato dall'impresa esecutrice dei lavori**.

Si ricorda che lo sconto viene **rimborsato all'impresa sotto forma di credito di imposta**, da **utilizzare in compensazione** (tramite F24) **in 5 quote** annuali di pari importo, o da cedere **ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi**^[3].

Con l'abrogazione, se confermata nel successivo iter del Disegno di Legge di Bilancio, vengono meno le disposizioni attuative contenute nel *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio 2019* che indica le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, sotto forma di credito d'imposta da compensare con modello F24, o da cedere ai propri fornitori.

- **la facoltà, per i contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per i soli interventi di risparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi**^[4], **di optare per la cessione del credito**.

Tale possibilità è riconosciuta nei confronti dell'impresa che ha eseguito l'intervento, o dei fornitori dei beni e servizi^[5], **con previsione di una sola ulteriore cessione sempre ai fornitori collegati ai lavori, e con esclusione**

della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Si tratta esclusivamente dei lavori previsti dall'art.16-bis, co.1, lett.h, del DPR 917/1986-TUIR, finalizzati al conseguimento dei risparmi energetici dell'abitazione[6].

Allo stesso modo, con questa abrogazione, vengono meno le disposizioni attuative definite nel *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio 2019* che ha stabilito le procedure per la cessione del credito d'imposta.

Le modifiche, se confermate in sede di approvazione definitiva del DDL di Bilancio 2020, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020.

[1]Convertito con modifiche nella legge 58/2019, vedi anche ANCE "D.L. 34/2019 - cd. "D.L. Crescita" - Pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*" - [ID N. 36496 del 1° luglio 2019](#).

[2]Compresi gli interventi di prevenzione sismica eseguiti anche su singoli immobili, che danno diritto alla detrazione nella misura "base" non cedibile sotto forma di credito d'imposta (50% in caso di interventi che non comportino miglioramento delle classi sismiche; 70% in caso di miglioramento di 1 classe di rischio e 80% nell'ipotesi di miglioramento di 2 classi di rischio - art.16, co. 1bis-1quater, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013).

[3]Cfr. ANCE "*Cessione Sismabonus Acquisti - Bonus edilizia per lavori energetici e Sconto sul corrispettivo dei lavori: le linee guida dell'AdE*" - [ID N. 36848 del 01 agosto 2019](#).

[4]Cfr. 16-bis, co.1, lettera h, del DPR 917/86 TUIR. Si ricorda che in base all'ultima proroga (Legge 145/2018 *Bilancio 2019*), la detrazione IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di recupero nella misura potenziata del 50%, su un ammontare massimo di spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, trova applicazione sino al 31 dicembre 2019. Si fa presente che nel DDL di Bilancio 2020 è già prevista la proroga di un altro anno nella misura potenziata.

[5] Cfr. ANCE "*Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus: l'Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide*" - [ID n.36768 del 25 luglio 2019](#).

[6] Sono, in sostanza, i medesimi interventi per i quali, dal 1° gennaio 2018, è obbligatoria la comunicazione all'Enea entro i 90 giorni successivi all'ultimazione dei lavori. Cfr. ANCE *"Ecobonus e Bonus ristrutturazioni 2019: on line i siti per le comunicazioni all'ENEA"* - [ID n.35346 del 12 marzo 2019](#) e ANCE *"Bonus Ristrutturazioni: no alla decadenza per mancata comunicazione all'ENEA"* - [ID n.35761 del 19 aprile 2019](#)